

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2019****che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 3, l'articolo 55, paragrafo 2, l'articolo 58, paragrafo 2, l'articolo 63, primo comma, l'articolo 64, paragrafo 4, l'articolo 67, primo comma, l'articolo 68, paragrafo 3, l'articolo 70, paragrafo 3, l'articolo 72, paragrafo 2, l'articolo 73, paragrafo 3, l'articolo 74, paragrafo 4, l'articolo 76, paragrafo 5, l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 272, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le norme sulla sensibilizzazione, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che tali norme specifiche si applichino a specie animali e a gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie specifiche e che sono elencati come tali nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Per determinate malattie elencate è necessario stabilire norme che integrino quelle relative alle misure di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, del regolamento (UE) 2016/429. Tali norme integrative e le norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 sono strettamente collegate e dovrebbero essere applicate in tandem. Ai fini di maggiore semplicità, trasparenza e facilità di applicazione, è opportuno che le norme integrative siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.
- (3) Il titolo II, capo 1, articolo 53, articolo 54, paragrafo 3, articolo 55, paragrafo 2, articolo 58, paragrafo 2, e articoli 63, 64, 67, 68 e 70, del regolamento (UE) 2016/429 riguarda diversi aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto e conferma della presenza delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Analogamente, il titolo II, capo 2, articolo 72, paragrafo 2, articolo 73, paragrafo 3, articolo 74, paragrafo 4, articolo 76, paragrafo 5, e articolo 77, del regolamento (UE) 2016/429 riguarda gli aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto e conferma della presenza delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.
- (4) Le norme da stabilire conformemente agli articoli del titolo II sono correlate tra loro poiché si applicano a misure di controllo delle malattie relative a diverse categorie di malattie elencate di cui al regolamento (UE) 2016/429. Per un'applicazione efficace di tali norme e per motivi di chiarezza è pertanto opportuno che esse siano stabilite in un unico atto delegato che preveda una serie completa di misure tecniche per il controllo delle malattie elencate e che contribuisca alla semplificazione generale del quadro giuridico in materia di controllo delle malattie animali.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GUL 308 del 4.12.2018, pag. 21).

